

Pubblicato il 14/12/2016

N. 00017/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00092/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Victor Accardo, Vincenza Allotta, Marianna Autuori, Gianluca Baccarani, Maria Assunta Bacchieri, Eliana Baldi, Francesca Baldi, Sandra Bardo, Angela Bebbber, Christian Bonazza, Francesca Bortot, Agatha Brunel, Emilia Bruno, Maria Cristina Calabrese, Alessia Capozzi, Sergio Casari, Claudia Cavallaro, Cristina Core, Laura D'Alessandro, Giuseppe D'Apote, Leonardo De Caro, Nicola Degiampietro, Ilaria Dellarosa, Lucrezia Di Leo, Marios Douroukis, Giorgia Faes, Santino Ficile, Alessandra Fieni, Calogero Fiorica, Ludovico Gialanella, Antonia Godano, Vincenzo La Rosa, Elisa Leonardelli, Tonino Lo Presti, Maria Rita Macaluso, Federica Martinelli, Leonardo Martino, Lorena Marzulli, Chiara Micheloni, Luca Milazzo, Patrizia Nardin, Vincenza Paradiso, Stefano Pasquali, Tarcisio Marco Pinnetta, Rocco Pirri, Giacomo Postumi, Daniele Regnicoli, Anna Ricciardulli, Vissia Riggi, Teresa Rosso, Antonella Saggese, Massimo Saiani, Maria Angela Sanfilippo, Michele Sanseviero, Daniela Scardi, Barbara Seber, Claudia Segnana, Arian Shehu, Matthias Sieff, Mara Slomp, Pamela Tamà, Roberta Teti, Enrica Toce, Eliana Trentini, Francesca Umana, Eli Giuseppe Vazzana, Thomas Virgillito, Simone Zulian, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Gorgo e Maria Maniscalco, con domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio, Maurizio Dalla Serra, con domicilio eletto presso l'avv. Lucia Bobbio in Trento, Avvocatura della Provincia autonoma di Trento - p.zza Dante, n. 15;

nei confronti di

Valentina Livigni, Elisa Borga, Francesca Bittoni, Francesca Riccobon, Gian Mario Zandonai, Claudia Brentari, Igor Molin, Andrea Dorigatti, Michela Gregorio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, del bando di concorso allegato alla deliberazione di Giunta provinciale di Trento n. 269/2016 avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sul numero straordinario al B.U. n. 10 del 7 marzo 2016 nella parte in cui prescrive che: A) alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura degli aspiranti docenti laureati (o in possesso di titolo equipollente) con titolo considerato valido per l'accesso all'insegnamento per la rispettiva classe concorsuale (art. 4 - requisiti di ammissione); B) i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica, non sono prese in considerazione (art. 5, comma 4 - domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione), nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare al suddetto concorso, in via principale, come effetto dell'annullamento degli atti impugnati ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

- quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, della determinazione del Dirigente il Servizio per il reclutamento, la gestione personale scuola e relazioni sindacali della Provincia autonoma di Trento n. 32 in data 19 aprile 2016, con la quale è stata disposta, nei confronti dei ricorrenti, la non ammissione/esclusione dal concorso;

- quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, delle delibere n. 1622 del 23 settembre 2016, n. 1659 del 30 settembre 2016, n. 1383 del 19 agosto 2016, n. 1533 del 9 settembre 2016 e n. 1625 del 30 settembre 2016, con le quali sono state approvate le graduatorie relative alle seguenti classi di concorso: A022, A028, A040, A041 e A042;

- quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, delle delibere n. 1882 del 2 novembre 2016, n. 1968 dell'11 novembre 2016, n. 1969 dell'11 novembre 2016, n. 1706 del 30 settembre 2016, n. 1726 del 7 ottobre 2016 e n. 1766 del 10 ottobre 2016, con le quali sono state approvate le graduatorie relative alle seguenti classi di concorso: A014, A001, A060, A022 (modifica del. n. 1622 del 23 settembre 2016), A028 (modifica del. n. 1659 del 30 settembre 2016) e A028 (modifica del n. 1726 del 7 ottobre 2016).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la sentenza non definitiva n. 355 pubblicata il 25 ottobre 2016, che dichiara il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti improcedibili con riferimento a taluni ricorrenti;

Vista l'istanza con cui il difensore dei ricorrenti chiede di essere autorizzato alla notificazione dei motivi aggiunti proposti il 25 novembre 2016 per pubblici proclami, in considerazione sia della natura della controversia sia dell'elevato numero dei controinteressati;

che l'art. 49, comma 3, c.p.a. stabilisce che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "prescrivendone le modalità";

che quest'ultima locuzione consente che il giudice possa privilegiare modalità diverse, adeguate alla finalità di "portare l'atto a conoscenza degli interessati" (comma 2), e dunque con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, c.p.a.): ciò, del resto, è coerente con l'evoluzione "normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" (così T.R.G.A. Trento, ord. 4.6.2015, n. 241; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 18.7.2014, n. 3287);

P.Q.M.

autorizza la notificazione ai controinteressati con le seguenti modalità:

- A. nella home page del sito web "Vivoscuola – Il Portale della Scuola in Trentino" (<https://www.vivoscuola.it/>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto dai ricorrenti, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
- 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
- 3) il nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione resistente;
- 4) la data dell'udienza pubblica (26 gennaio 2017) alla quale il ricorso è stato rinviato, in considerazione della notificazione dei motivi aggiunti;
- 5) un link ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati, e dove sia possibile eseguire il download del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato pdf ad elevata risoluzione, documenti, questi ultimi, che verranno forniti dai ricorrenti;
- 6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/>;

- B. nei termini perentori di 20 giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla Provincia di Trento la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e questa, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, e potrà rimuoverne dal proprio sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;

- C. la Provincia di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla home page del sito predetto;

- D. la Provincia di Trento deve consegnare a ciascun partecipante al concorso, per le classi di interesse dei ricorrenti, una comunicazione contenente le medesime informazioni dell'avviso pubblicato sulla home page del proprio sito;
- E. la Provincia di Trento dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;
- F. ancora, un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso, il nome dei ricorrenti e delle parti intime, l'Ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data della nuova udienza – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito web "Vivoscuola", sarà successivamente pubblicato, a cura e spese dei ricorrenti, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;
- G. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di venti giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva;

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Trento il giorno 12 dicembre 2016.

Il Presidente
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO